

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nel Foglio federale (<http://www.admin.ch/bundesrecht/00568/index.html?lang=it>).

**Legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziaio
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)**

Disegno

modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge del 10 ottobre 1997² sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Titolo

Legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e
l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Art. 6a Esame della conformità fiscale

¹ Nell'accettare valori patrimoniali di clienti assoggettati all'estero, l'intermediario finanziario esamina se esiste un rischio elevato secondo il quale in violazione dell'obbligo fiscale tali valori non siano stati o non saranno dichiarati. I valori patrimoniali di poca entità possono essere esentati dall'esame.

² Qualora sussistessero indizi di un rischio elevato, l'intermediario finanziario è tenuto ad effettuare ulteriori chiarimenti. L'entità di tali chiarimenti dipende dal rischio che il cliente rappresenta in ordine all'osservanza dell'obbligo fiscale.

³ Se il cliente è imponibile in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali secondo standard riconosciuti a livello internazionale, l'intermediario finanziario può prescindere dall'esame dell'osservanza dell'obbligo fiscale.

⁴ Se l'intermediario finanziario deve presumere che in violazione dell'obbligo fiscale i valori patrimoniali che gli sono stati offerti o che sono investiti presso di lui non sono stati o non saranno dichiarati, egli è tenuto a:

- a. rifiutare di accettare i valori patrimoniali e una nuova relazione d'affari;
- b. sciogliere la relazione d'affari con clienti già acquisiti, qualora:

¹ FF 2015

² RS 955.0

1. il cliente non possa provare che i valori patrimoniali già investiti presso l'intermediario finanziario sono stati debitamente dichiarati, e
2. per la persona interessata la regolarizzazione della situazione fiscale non comporti svantaggi considerati insostenibili a causa della mancanza di garanzie istituzionali.

⁵ È fatto salvo l'obbligo di comunicazione conformemente all'articolo 9.

Art. 17

La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco concretizzano in un'ordinanza gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 ad esse sottoposti, stabilendone le modalità di adempimento, sempre che un'autodisciplina riconosciuta non regoli tali obblighi di diligenza e il loro adempimento.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.